



**SENTENZA 207/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

Rossella Cassaneti Presidente ff

Eugenio Musumeci Giudice

Alessandra Molina Giudice - Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **73887 R.G.**, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di **CAPITANO DIEGO**, nato a Cercola (NA) il 31.03.1979 e residente in Casalnuovo di Napoli (NA) al vico Fontana n. 47, Pi. 5 - Int. 16, C.F.: CPTDGI79C31C495X.

**VISTI** l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

**CHIAMATA** la causa nella pubblica udienza del 22 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario Alessandra Polese, è presente il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, Davide Vitale. Nessuno è comparso per la parte convenuta.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con atto di citazione del 12.04.2023, ritualmente notificato, la Procura regionale citava in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale, il Sig. Diego CAPITANO, per sentirlo condannare al

pagamento in favore di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, della somma complessiva di euro 26.493,54, a titolo di danno patrimoniale diretto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime a favore dello Stato.

Esponenza la Procura che, in data 10.03.2017, era pervenuta una segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza – Compagnia di Portici, avente ad oggetto un'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile, conseguente ad una circostanza di illecito utilizzo di contributi pubblici erogati, ai sensi del D.Lgs. n. 185/2000, a favore di Capitano Diego, nella qualità di rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, con sede in San Giorgio a Cremano (NA); impresa risultante esercente attività di "vineria con offerta di prodotti tipici locali e non", classificata nella categoria ATECO commercio al dettaglio di bevande (vini, birra, altre bevande).

Dall'attività istruttoria condotta dalla Procura al riguardo sarebbe risultato che, in data 21.04.2004, il sig. Capitano Diego aveva sottoscritto domanda di ammissione alle agevolazioni per il lavoro autonomo previste dal Decreto Legislativo n. 185/2000, Titolo II. Indi, era stato ammesso alle agevolazioni richieste, con delibera del 20.07.2004, e aveva ottenuto un finanziamento costituito da un contributo in conto capitale (a fondo perduto) di euro 10.326,44; un finanziamento agevolato dell'importo di euro 15.491,01; un contributo

in conto gestione di euro 5.164,57.

Indi, in data 08.09.2004, il sig. Capitano Diego e l'agenzia Invitalia S.p.a., in virtù della summenzionata valutazione positiva della domanda, avrebbero stipulato il relativo contratto per la concessione delle agevolazioni, corredato dalla specifica degli investimenti che il beneficiario si accingeva ad effettuare e degli obblighi che andava a contrarre a causa dell'erogazione della provvidenza pubblica.

Il Sig. Capitano, in data 25.07.2009, avrebbe poi trasmesso ad Invitalia S.p.a. il modulo di verifica della permanenza dei requisiti, nel quale avrebbe dichiarato che la sede dell'iniziativa, ubicata nei territori agevolati ex art. 14 D.lgs. 185/2000, era rimasta immutata; dichiarazione che poi si sarebbe rivelata falsa e fraudolenta.

Successivamente, dai rilevamenti effettuati dagli organi inquirenti, per il tramite della banca dati dell'Anagrafe Tributaria sarebbe infatti emerso che la suddetta attività commerciale, esercitata dal Capitano Ida, per la quale era stato richiesto e concesso il suddetto contributo a favore dell'auto-impiego, in data 27.11.2007, sarebbe anticipatamente ed illecitamente cessata, senza che il beneficiario avesse, da un lato, rispettato i vincoli quinquennali previsti dall'art. 12 del D.M. n. 295/2001 di attuazione del D.Lgs. n. 185/2000 e, dall'altro, provveduto ad assolvere l'ulteriore fondamentale obbligo di comunicare, all'ente erogatore, le prescritte informazioni sull'andamento dell'attività commerciale.

Riteneva la Procura che, la violazione di siffatti obblighi, assunti in

sede di sottoscrizione del contratto di concessione, oltre a costituire una ipotesi di revoca del contributo concesso, integrerebbe un comportamento illecito causativo di danno erariale per sviamento delle risorse pubbliche dal fine pubblicistico per il quale sono state concesse; obiettivo da ravvisarsi, in via preminente, nell'attività di promozione dell'auto-imprenditorialità e dell'auto-impiego nelle aree economicamente svantaggiate della Penisola.

Con nota del 16.09.2013, Invitalia SpA avrebbe quindi trasmesso la comunicazione della deliberazione di revoca delle agevolazioni concesse, cui sarebbe seguita, con nota del 21.12.2016, l'ingiunzione di pagamento per complessivi euro 26.493,54. L'importo da restituire sulla base di tali atti veniva determinato come segue: totale erogato in conto capitale (a fondo perduto) euro 10.326,44; totale erogato in conto gestione (a fondo perduto) euro 4.807,23; interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato € 11.359,87; rate finanziamento agevolato scadute e non pagate euro 0,00; interessi di mora su rate finanziamento agevolato scaduti e non pagati euro 0,00; debito residuo sul finanziamento agevolato (quota capitale) euro 0,00; rateo interessi sul finanziamento agevolato euro 0,00; totale da restituire all'Agenzia euro 26.493,54.

Dall'istruttoria svolta, risulterebbe che, allo stato, siffatte somme non siano state ancora oggetto di restituzione.

Secondo la prospettazione attorea, sussisterebbero tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità amministrativa in capo al Sig.

Capitano.

Più nello specifico, preliminarmente sussisterebbe la giurisdizione di questo giudice in ragione del rapporto di servizio tra il predetto percettore dei pubblici finanziamenti e l'ente erogatore, in quanto con la richiesta e la percezione dei contributi pubblici da parte del Sig. Capitano, si sarebbe instaurata, tra il medesimo e l'Amministrazione erogatrice, una relazione non organica ma funzionale, caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'*iter* procedimentale dell'ente pubblico come compartecipe dell'attività ai fini pubblici di quest'ultimo, la cui ricorrenza legittimerebbe l'affermazione della giurisdizione del giudice contabile.

Sussisterebbe altresì la condotta antigiuridica sopra descritta per non essere stato rispettato l'obbligo di svolgere l'attività di impresa per un "periodo (minimo) di 5 anni con decorrenza dalla data (in concreto, 20 luglio 2004) della deliberazione di concessione delle agevolazioni da parte di Sviluppo Italia, nonché per aver fornito in seguito all'anticipata chiusura dell'attività, dichiarazioni non veritiere, in merito all'attestazione dell'effettiva permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 5, lett. i), del contratto.

Successivamente, poi, il Capitano, in virtù dei summenzionati provvedimenti emessi dall'Agenzia ministeriale, si sarebbe reso oltremodo inadempiente dell'obbligo di restituire, ad Invitalia S.p.a., l'importo da questa determinato, in euro 26.493,54, in esito al sopracitato procedimento di ingiunzione.

Sotto il profilo psicologico, il Capitano avrebbe consapevolmente violato gli obblighi di servizio sul medesimo incombenti. Sotto il profilo causale, dovrebbe ritenersi manifestamente sussistente il nesso eziologico tra la condotta dell'imprenditore e il danno all'erario, non essendo rinvenibili, nella fattispecie in esame, elementi di giustificazione della condotta.

Il convenuto, di conseguenza, non avrebbe consentito l'attuazione del programma ammesso all'agevolazione sviando, scientemente, la misura pubblica dalle finalità di cui al D.Lgs. 185/2000, violando consapevolmente i summenzionati obblighi assunti per ottenere il finanziamento, obblighi sussistenti non solo nella fase di concessione della provvidenza, ma anche nella fase conclusiva dell'attività. Più in particolare, il silenzio del beneficiario, si sarebbe protratto sin quando le indagini di polizia giudiziaria avrebbero consentito di verificare la cessazione della ditta individuale precludendosi così il raggiungimento degli obiettivi posti a fondamento dell'agevolazione e occorrendo, di conseguenza, ritenere totalmente indebita l'erogazione della somma all'uopo ottenuta.

Pertanto, l'organo inquirente ha provveduto a notificare, al presunto responsabile, l'invito a presentare le proprie deduzioni in data 13.12.2022, a fronte del quale tuttavia, non sarebbe pervenuta alcuna nota o documentazione a discarico o richiesta di essere ascoltato.

**2.** Il convenuto non si costituiva in giudizio.

**3.** All'udienza del 28 settembre 2023, nonché alla successiva udienza

del 16 novembre 2023, il giudizio veniva rinviato per l'acquisizione della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita al convenuto ai sensi dell'art. 140 cpc, All'udienza del 22 febbraio 2024, udito il giudice relatore, il Collegio, in assenza della costituzione del convenuto e vista la regolarità della notificazione, stante il deposito ad opera della Procura del duplicato della predetta ricevuta di ritorno della raccomandata, ne dichiarava la contumacia.

Interveniva quindi il Pubblico ministero, ribadendo quanto affermato nell'atto di citazione e chiedendone l'integrale accoglimento. Inoltre, con riferimento agli interessi chiesti con l'atto di citazione, specificava che gli stessi non sarebbero sovrapponibili a quelli che assistono la sentenza di condanna, in caso di accoglimento della domanda, bensì sarebbero relativi a pattuizioni autonomamente assunte dai percettori dei contributi in sede di stipula del contratto di convenzione, in misura volutamente superiore a quella del saggio legale. Pertanto, la differenza tra tali interessi convenzionali e il saggio legale rappresenterebbe una posta di danno contestabile e che dovrebbe essere accolta, proprio perché oggetto di un obbligo convenzionale specificamente assunto dalle parti.

All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura regionale in ordine al danno erariale, cagionato da Diego Capitano ad Invitalia S.p.A, in ragione

dell'indebita percezione di agevolazioni finanziarie ex d.lgs. n. 185 del 2000, consistenti in contributi a fondo perduto e in un finanziamento a tasso agevolato.

2. Si deve preliminarmente dichiarare la contumacia del Capitano, data la regolare instaurazione del contraddittorio con detto convenuto, in ragione dell'avvenuto perfezionamento dell'*iter* notificatorio, come risulta *ex actis*.

3. Venendo al merito, la pretesa attorea appare fondata per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, risulta pacifico il rapporto di servizio che lega il Capitano alla società Invitalia SpA, con radicamento della giurisdizione di questa Corte. In proposito, secondo giurisprudenza costante, il privato, estraneo alla compagine amministrativa, che abbia percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi di intervento in settori economico-sociali, viene ad instaurare un rapporto funzionale di servizio con l'Ente erogante che lo rende responsabile del danno causato dall'utilizzo indebito delle somme ricevute rispetto al programma stabilito, in ragione della frustrazione dello scopo perseguito dal soggetto pubblico (*ex plurimis*, Cass. sent. n. 1775/2013; n. 2287/2014; n. 3310/2014; n. 1515/2016; n. 21297/2017; n. 28504/2017; n. 11185/2018; Sez. Giur. Campania, sent. n. 272/2019). Riguardo al merito della vicenda, il Collegio reputa di dover condividere il libello accusatorio, stante il contenuto degli atti di causa già illustrato nella premessa in fatto e per quanto di seguito si osserva.

Quanto all'elemento soggettivo, il Collegio, in adesione alla prospettazione attorea, rileva la sussistenza del dolo nella consapevole violazione degli obblighi di servizio assunti, integrata mediante la cessazione anticipata dell'attività, nonché nell'avere fornito una dichiarazione non veritiera in merito all'attestazione di permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti per la fruizione del beneficio; ciò in violazione di quanto prescritto, a pena di revoca del contributo, dalla normativa di settore e dal contratto stipulato tra il convenuto e l'Ente.

Al riguardo, si ritiene che, ai fini della sussistenza del dolo -ferma restando la necessità dell'esistenza del danno- sia sufficiente la volontà di non adempiere agli obblighi di servizio assunti o la consapevolezza dell'illiceità dell'attività posta in essere (c.d. dolo contrattuale), pur in assenza di volontà di cagionare il danno erariale (c.d. dolo erariale).

Con riferimento all'antigiuridicità della condotta, vengono in rilievo gli obblighi caratterizzanti il rapporto di servizio instauratosi tra il percettore della provvidenza pubblica e Invitalia SpA, discendenti sia dalla legge, sia dal contratto che, ai sensi dell'art. 1372 c.c., ha forza di legge tra le parti.

Si tratta, in particolare, dell'obbligo di cui all'art. 12 del d.m. n. 295 del 2001, ai sensi del quale l'attività deve essere svolta per un periodo minimo di cinque anni, pena la revoca dei contributi; obbligo poi richiamato dall'art. 5, lett. c), della pattuizione contrattuale, secondo cui il beneficiario deve svolgere la propria attività di lavoro autonomo

per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione di concessione delle agevolazioni. Viene altresì in considerazione l'obbligo di cui al medesimo art. 5, lett. i), consistente nel comunicare a Invitalia S.p.A la cessazione dell'attività e di fornire annualmente e fino alla scadenza del quinto anno informazioni sull'andamento dell'attività e, successivamente all'erogazione del saldo, sulla permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'art. 19, lett. a) e g), del citato contratto prevede poi che il concedente abbia la facoltà di revocare la concessione dei contributi e di dichiarare risolto di diritto il finanziamento agevolato, qualora il beneficiario dismetta la propria attività prima di aver completato il programma degli investimenti, ovvero non adempia puntualmente ed esattamente ai predetti obblighi di informazione nei confronti dell'altro contraente.

Ebbene, nel caso di specie, tali obblighi risultano disattesi in quanto l'attività finanziata è stata esercitata per un tempo inferiore ai cinque anni e, segnatamente dal 20.07.2004 al 27.11.2007, Inoltre, in violazione dei prescritti obblighi informativi assunti nei confronti di controparte, il Capitano ha falsamente attestato, mediante comunicazioni non veritiere, la permanenza di requisiti non più sussistenti, continuando a fruire del beneficio.

Risultano quindi violati obblighi informativi fondamentali al fine di consentire all'Ente erogatore di verificare attraverso la permanenza dei requisiti e l'andamento dell'attività, se le risorse erogate, siano utilizzate conformemente alle finalità di legge, volte al perseguimento

dell'interesse collettivo di sostenere l'occupazione, favorendo l'autoimpiego.

Da tale condotta antigiuridica è derivato un danno, in quanto l'interruzione anticipata dell'attività imprenditoriale ha comportato *“il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento, per cui la corrispondente spesa sostenuta si rivela priva di utilità e pertanto dannosa per l'Erario, anche sotto il profilo della mancata disponibilità di tali somme per il finanziamento di altre attività imprenditoriali”* (ex plurimis, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 28/2014; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 49/2017).

Il comportamento del beneficiario si è protratto sin quando le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di verificare la cessazione dell'attività individuale. A fronte dell'omissione informativa, l'Agenzia Invitalia SpA ne è venuta quindi a conoscenza solo in un momento successivo, procedendo ad adottare, in data 16.09.2013 la deliberazione di revoca dei contributi e, in data 21.12.2016 la relativa ingiunzione di pagamento.

4. Venendo alla quantificazione del danno da risarcire, il Collegio ritiene di accogliere integralmente la pretesa attorea sia con riferimento al contributo erogato a fondo perduto (in conto capitale e in conto gestione) e non restituito, sia con riferimento agli interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato, per un totale di euro 26.493,54, importo determinato con l'ingiunzione di pagamento, alla data del 21.12.2016.

Più nello specifico, con riferimento alla debenza degli interessi

maturati sul totale a fondo perduto erogato, il Collegio ritiene di condividere la prospettazione attorea, formulata con l'atto di citazione e ribadita dalla Procura in udienza, trattandosi di interessi che, ai sensi dell'art. 19 del contratto stipulato - che ne prevede espressamente la debenza in caso di revoca del contributo - costituiscono un'autonoma voce di danno, dovuta peraltro ad un tasso convenzionale maggiorato, distinta dagli interessi che assistono la statuizione giurisdizionale di condanna quali oneri accessori a carico della parte destinataria.

A tale importo di euro 26.493,54, determinato alla data di mancato pagamento del 21.12.2016, deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, da calcolare con la medesima decorrenza e fino alla pubblicazione della presente decisione.

Sul totale, risultante dal calcolo innanzi descritto, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

**5.** Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del Sig. Diego Capitano;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore di Invitalia SpA, della somma pari a euro 26.493,54, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati secondo i criteri indicati in parte motiva.

Condanna, altresì, parte soccombente al pagamento in favore dell'Erario, delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31, comma 5, c.g.c.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli, all'esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2024

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE ff

Alessandra Molina

Rossella Cassaneti

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 10/04/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)